



L'EFFETTO SOSPENSIVO DELL'IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI PENALI

THE SUSPENSIVE EFFECT OF APPEAL AGAINST THE CRIMINAL DECISIONS

*G. Paolo Montini*¹

Fechas recepción y aceptación: 7 de marzo de 2023, 21 de abril de 2023

Riassunto: Il tema ha come referente principale il can. 1353 del CIC. Questo canone non è stato riformato, ma la sua interpretazione è soggetta al contesto del nuovo libro VI secondo il can. 17. Questo prescritto, che appartiene alla tradizione canonica, ha il suo remoto fondamento nel diritto naturale. Il presente lavoro procede a un'interpretazione scolastica e utile del can. 1353 secondo le sue parole. Certamente, l'effetto sospensivo stabilito dal canone si verifica solo in campo giudiziale in caso di appello avverso una sentenza che irroga o dichiara una pena, e in campo amministrativo, in caso di ricorso avverso un decreto che dichiara o infligge una pena. Di conseguenza, si analizza cos'è e cosa non è l'appello, il ricorso amministrativo e la pena; la sentenza giudiziale o il decreto amministrativo che irroga o dichiara una sanzione; e i termini "a quo" e "ad quem" della sospensione. D'altra parte, lo studio affronta la relazione del can. 1353 con i cann. 1638, 1722 e 143§ 2, nonché con altre situazioni controverse come casi di "delicta graviora", gli appelli e ricorsi parziali, la retroattività e la possibilità dell'Ordinario di stabilire misure cautelari.

¹ Professore Straordinario della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.
e-mail: g.montini@unigre.it

Conferencia pronunciada en el Congreso Internacional organizado por la Facultad Derecho Canónico de la UCV: La Reforma del Derecho Penal Canónico. Valencia 24-26 de Octubre de 2022



Parole chiave: appello; decreto; effetto sospensivo; esecuzione; pena; ricorso; sentenza.

Abstract: The theme has as its main referent can. 1353 of the CIC. This canon has not been reformed, but its interpretation is subject to the context of the new Book VI according to can. 17. This norm, which belongs to the canonical tradition, has its remote foundation in the natural law. The present work deals with a scholastic and useful interpretation of the can. 1353 according to his words. Certainly, the suspensive effect established by the canon occurs only in the judicial field in the event of appeal against a sentence that imposes or declares a penalty, and in the administrative field, in the case of appeal against a decree that declares or imposes a penalty. Consequently, what is and what is not the appeal, the recourse and the penalty are analyzed; the judicial sentence or administrative decree that imposes or declares a penalty; and “*a quo*” and “*ad quem*” terms of the suspension. On the other hand, the study addresses the relationship of the can. 1353 with the cann. 1638, 1722 and 143§ 2, as well as with other controversial situations such as cases of “*delicta graviora*”, partial appeals or recourses; retroactivity or the possibility of the ordinary to establish precautionary measures.

Keywords: appeal; decree; execution; suspensive effect; pain; recourse; judgment.

«Nihil actum si quid agendum est»²

I. PREMESSE

L'argomento proposto per questo intervento ha come riferimento principale il prescritto di un canone, ossia il can. 1353:

² “Non si è fatto nulla se v'è qualcosa da fare”. È un modo di dire che sta a significare che se l'operazione è incompleta, non può ritenersi definitivo ciò che è stato fatto sino a quel momento. Era espressione usata abitualmente da Pio XI, pienamente coerente con la sua indole. Si applica bene alla sospensione della pena: se rimane da celebrare l'appello, ciò che è stato deciso in primo grado non può essere dato per acquisito.

L'origine del modo di dire però è un po' diversa: Lucano l'applica a Cesare che non era mai sazio delle sue conquiste e riteneva di non aver fatto nulla finché gli rimaneva qualcosa di ulteriore da conquistare: “Caesar in omnia praeceps, nihil actum credens cum quid superesset agendum, instat atrox” (LUCANUS, M.A., *Pharsalia*, II, 657, Milano [1946], I, p. 120).



“Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum”.

È un canone rimasto invariato nella riforma del Libro VI *De sanctionibus in Ecclesia*, anche se ciò non significa necessariamente che la sua interpretazione resti pure invariata, dal momento che il nuovo contesto del Libro VI non può essere trascurato³ e le leggi si interpretano anche in base al contesto (cf. can. 17).

È un prescritto che – nella sua disposizione generale – appartiene alla tradizione canonica⁴.

Il suo fondamento remoto è nel diritto naturale poiché a chiunque appare ingiusto punire una persona prima che la condanna abbia un carattere di stabilità, dal momento che la punizione, subito inflitta, può essere al termine del giudizio cambiata o addirittura tolta⁵.

Il suo fondamento prossimo è nel diritto processuale che prevede in generale che “Appellatio executionem sententiae suspendit” (can. 1638), dal momento che – se è vero che l’istanza con la sentenza definitiva cessa (cf. can. 1517) – il giudizio, invece, cessa con la *res iudicata*; l’appello, pertanto, non interrompe il giudizio, ma ne è lo strumento della sua continuazione. L’esecuzione logicamente segue il termine del giudizio.

Eseguire una sentenza soggetta ad appello contravviene al principio *Lite pendente nihil innovetur*⁶, sancito esplicitamente nel can. 1512, n. 5; se, infatti “[c]

³ Per il nostro canone e le sue connesse problematiche fa parte del menzionato “nuovo contesto del Libro VI” il can. 1371, § 5 che ha introdotto una nuova figura di delitto, la mancata esecuzione di una decisione penale: “Qui non servaverit officium exsequendi sententiam executivam vel decretum poenale executivum iusta poena puniatur, non exclusa censura”. La tematica esige però un approfondimento che supera i limiti del presente contributo.

⁴ Cf. *Communications* 16 (1984) p. 45: al Card. Siri che riteneva che il canone [1353] rendesse inefficace la pena, la Commissione risponde che con l’interposizione dell’appello o il ricorso la pena non può considerarsi giuridicamente inflitto o certa “ideoque non expedit ut applicetur, saltem in iure canonico ubi criterium misericordiae et benignitatis praevallet”.

⁵ “La razón de esta vasta y vigorosa excepción radica en la gravedad de las intervenciones penales, que afectan a derechos fundamentales de los fieles: su ejecución, en el caso de un decreto penal ilegítimo, comportaría una lesión insoportable. Para evitar este riesgo, el derecho dispone automáticamente su suspensión en caso de recurso” (MONTINI, G.P., *Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739)*, Madrid 2021, p. 155).

⁶ “Se trata de una consecuencia que ha de relacionarse con el principio general del proceso que impone, *lite pendente*, la conservación de lo *status quo ante* de la *res litigiosa* sin que se modifique nada, para no hacer peor la condición de las partes ni comprometer la posibilidad de satisfacer sus demandas



um citatio legitime notificata fuerit [...] lis pendere incipit”, la lite termina solo con la *res iudicata*, mandata ad esecuzione⁷.

Nonostante questi nobili e sicuri fondamenti della norma del can. 1353, l'autorità ecclesiastica mostra di solito riserve sul prescritto e sulla sua applicazione. La sospensione dell'esecuzione della pena in molti casi inquieta l'autorità ecclesiastica che vorrebbe mostrare all'opinione pubblica un giudizio penale rapido e una pena inflitta quanto prima. Certo questa sentita esigenza riguarda piuttosto la normativa sulle impugnazioni ammesse contro decisioni penali (*An detur appellatio; An detur recursus*)⁸, ma coinvolge anche il can. 1353 perché *se* si dà appello, la inflizione della pena è rinviata alla fine del giudizio.

Questa esigenza di celerità ha raggiunto oggi nella Chiesa, soprattutto riguardo a determinati delitti, un tale livello ideologico, che ha travolto principi di giustizia basilari a favore di una normativa processuale penale di emergenza. In questo contesto ogni discorso sulle impugnazioni di decisioni penali (anche il nostro, sulla sospensione della pena) appare odioso e impopolare. Cade in un contesto che non favorisce un'applicazione equa della normativa, pure vigente.

Già fin d'ora (cf. *infra* n. 5) voglio ricordare che una risposta adeguata a questa legittima esigenza dell'autorità ecclesiastica il Codice vigente la fornisce nel can. 1722, che prevede la competenza dell'Ordinario di intervenire durante il processo giudiziale con provvedimenti cautelari assai pingui, che pongono un rimedio efficace all'eventuale pericolo di un accusato che fino alla pena passata in giudicato non è soggetto ad alcuna restrizione⁹.

razonables (*lite pendente nihil innovetur*)” (ZUANAZZI, I., «In suspensivo», in *Diccionario General de Derecho Canónico* IV, Navarra 2012, p. 477).

⁷ La *lis*, come il *iudicium*, ha termine «per *sententiam definitivam*, quae legitime executioni mandata fuerit» (M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici*, II, Romae 1939, 894); «finitur normaliter cum ultima sententia, adiecto decreto executorio iudicis» (GORDON, I., *De iudiciis in genere*, I. *Introductio Generalis. Pars statica*, Ad usum privatum, Romae 1979², n. 54, p. 37).

⁸ In ragione della peculiare prospettiva del can. 1353, esula dall'oggetto di questo contributo la normativa generale sull'impugnazione delle decisioni penali: cf. al riguardo recentemente MONTINI, G.P., «Strumenti di impugnazione delle decisioni penali», in *Ius Ecclesiae* 34 (2022) pp. 141-178.

⁹ «Algunos autores han advertido en esta [*i.e.* can. 1353] disposición favorable del derecho canónico una posible instrumentalización de los recursos para retrasar la ejecución de la pena, que podría ser exigida inmediatamente por el bien (público) de la Iglesia. A este riesgo —si fuese real y probable— responde la prescripción del c.1722, que permite a la autoridad eclesíástica intervenir eficaz e inmediatamente con disposiciones cautelares, que, también en caso de recurso, aseguren algunos efectos



La provvidenza di avere a disposizione per il nostro tema un canone apposito consente (e consiglia) un'impostazione scolastica e didatticamente utile di interpretazione, considerando il canone parola per parola, lasciando alla seconda parte dell'intervento la trattazione di singole questioni più complesse.

2. IL TESTO DEL CAN. 1353

2.1 *Appellatio*

Già ho precisato che il canone non stabilisce se e quando si dia appello, ma solo che, se si dà appello, questo porta con sé (comporta) la sospensione della pena¹⁰.

Il caso più comune si dà quando avverso una sentenza di condanna di primo grado si propone appello al tribunale di secondo grado, sia esso locale sia esso la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna sia esso la Rota Romana.

L'appello è il rimedio ordinario principale ad una sentenza ingiusta: esso devolve la causa al giudice superiore perché emetta un *novum iudicium*.

La denominazione "appellatio" rivela che siamo in ambito giudiziale, ossia di una controversia portata di fronte ad un giudice, che la tratta e definisce secondo l'ordine giudiziario.

Il termine "appellatio" esclude la *querela nullitatis*, la cui proposizione non ha effetto sospensivo della pena inflitta. Le ragioni di questa esclusione sono numerose: il carattere limitato dei motivi di nullità (cf. cann. 1620 e 1622), i termini di proposizione assai estesi (cf. cann. 1621 e 1623) e anche il fatto che solitamente si associa la querela di nullità all'appello (cf. can. 1625). Questa esclusione dell'effetto sospensivo non significa comunque che manchi del tutto questa protezione nel caso si proponga la (sola) querela di nullità contro una sentenza di condanna. Significa piuttosto che chi propone questa impugnazione può chiedere al giudice competente la sospensione della (esecuzione della

relevantes, en parte análogos a los de la pena suspendida" (MONTINI, G.P., *Los recursos jerárquicos*, cit. p. 155).

¹⁰ Cf. *Communicationes* 9 (1977) p. 168; 49 (2017) p. 346. L'occasione per il rilevante cambiamento di prospettiva fu dato da una richiesta di precisare che non si dava appello contro alcune decisioni dell'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.



sentenza che statuisce la) pena, che la può concedere o negare secondo i criteri recensiti nel can. 1650, § 3.

Il termine “appellatio” esclude dall’effetto sospensivo anche la domanda di *restitutio in integrum* avverso una sentenza penale di condanna¹¹. La ragione dell’esclusione è da rinvenire nella speciale normativa di sospensione che questo rimedio processuale prevede: “Petitio restitutionis in integrum sententiae executionem nondum inceptam suspendit” (can. 1647, § 2).

L’ “appellatio” avverso la sentenza di condanna ordinariamente sarà proposta dal reo, ma anche nel caso che l’appello sia proposto dal promotore di giustizia, l’appello ha effetto sospensivo; infatti:

- “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”;
- “Appellatio facta ab actore prodest etiam convento, et vicissim” (can. 1637, § 1)¹².

In questo caso, però, bisognerà fare attenzione all’estensione dell’appello proposto dal promotore di giustizia, ossia se copre tutto il deciso dalla sentenza di condanna o solo una parte (cf. *infra* n. 13).

2.2 *Recursus*

Anche in questo caso giova ricordare che il canone non stabilisce se e quando si possa proporre ricorso, ma solo che il ricorso comporta automaticamente la sospensione della pena inflitta nel decreto amministrativo¹³ contro il quale, appunto, si ricorre¹⁴.

¹¹ La legislazione, la giurisprudenza recente e la dottrina sono concordi nell’escludere le decisioni penali dall’ambito delle *causae de statu personarum* (è esclusa pertanto la *nova causae propositio*) e di ammettere quindi, *positis ponendis*, il rimedio della *restitutio in integrum* avverso sentenze di condanna manifestamente ingiuste. Cf., per esempio, MONTINI, G.P., «Strumenti di impugnazione delle decisioni penali» *cit.* pp. 151-154.

¹² Cf. GANDÍA BARBER, J.D. – RELLA RÍOS, A., *Delitos y penas en general. Exposición sistemática de los cc. 1311-1363*, Murcia 2022, p. 273.

¹³ È denominato anche decreto extragiudiziale, ma qui si preferisce la denominazione «amministrativo», in quanto meglio descrive la natura dell’atto, “que es formalmente un acto administrativo singular del Superior con auctoridad administrativa” (GANDÍA BARBER, J.D. – RELLA RÍOS, A., *Delitos y penas en general*, *cit.* p. 273).

¹⁴ Cf. *Communicationes* 49 (2017) p. 346.



Il ricorso di cui qui si tratta è il ricorso amministrativo (*De ratione procedendi in recursibus administrativis*: cap. V Libro VII) ossia il ricorso gerarchico, inteso nel senso più esteso, comprendente cioè tutte le sue fasi: rimostranza (cf. can. 1734), ricorso gerarchico (cf. can. 1737), *beneficium novae audientiae* (cf. art. 135, § 1 *Regolamento Generale della Curia Romana*).

L'innovazione alla normativa amministrativa generale apportata dal can. 1353, quale norma processuale speciale, è vistosissima. Infatti per norma generale nel diritto vigente¹⁵ tutti i ricorsi amministrativi sono *in devolutivo tantum*, ossia non sono *in suspensivo*. Entrano cioè in vigore immediatamente e il ricorso da sé non sospende la loro esecuzione. In forza del can. 1353, *invece*, i ricorsi amministrativi avverso decreti che infliggano pene, sono dotati di forza sospensiva: non si procede alla loro esecuzione in presenza di ricorso.

La ragione di tale scelta legislativa speciale in ambito penale risiede nella coscienza dei gravi effetti che la (esecuzione della) pena, una qualsiasi pena, anche lieve, comporta nella vita di una persona. Effetti che sono considerati irrimediabili nel caso in cui il ricorso alla fine abbia successo, comportando una assoluzione o una diminuzione della pena.

L'effetto sospensivo è garantito dal can. 1353 anche nei (rari) casi in cui il ricorso non è proposto dal reo¹⁶.

2.3 *Sententia iudicialis*

Le decisioni delle quali tratta il can. 1353 sono in primo luogo sentenze giudiziali.

Nel caso devono “infliggere o dichiarare pene”: sono così escluse le sentenze di assoluzione (per le sentenze assolutorie appellabili a norma del can. 1727, § 1 (cf. *infra* n. 12).

¹⁵ Per una rassegna delle posizioni sul punto nel Codice previgente cf., per esempio, MENDONÇA, A., «The Effect of the Recourse Against the Decree of Removal of a Parish Priest», in *Studia canonica* 25 (1991) pp. 139-153.

¹⁶ Ci si riferisce almeno alla prassi della Segnatura Apostolica che fin dall'inizio ha ammesso la facoltà dell'autorità amministrativa inferiore di impugnare decisioni dell'autorità amministrativa gerarchicamente superiore che abbiano modificato loro decisioni (cf. GROCHOLEWSKI, Z., «L'autorità amministrativa come ricorrente alla “Sectio altera” della Segnatura Apostolica», in *Apollinaris* 55 [1982] pp. 752-779).



Nel can. 1353 sono considerate in primo luogo le sentenze definitive, ossia quelle che decidono la causa principale (cf. can. 1607).

Rientrano nel concetto di sentenza del can. 1353 anche le sentenze interlocutorie (che decidono una causa incidentale: cf. can. 1607) e i decreti, sempre che decidano cause incidentali (cf. can. 1589, § 1). In entrambi i casi però, per rientrare nell'ambito del can. 1353, devono avere *vis sententiae definitivae* (cf. can. 1618), rendere così definitiva una pena ed essere appellabili.

2.4 *Decretum*

Sotto la denominazione “decreti” nel can. 1353 si intendono i decreti amministrativi. L'effetto sospensivo riguarda quindi i ricorsi contro il decreto che irroga o dichiara una pena, come pure contro i decreti emessi durante il ricorso gerarchico (rispetto alla *legitima remonstratio*, al ricorso gerarchico e al *beneficium novae audientiae* proposto *ad normam iuris*). Anche i ricorsi contro il silenzio o l'inerzia del Superiore gerarchico nell'*iter* del ricorso gerarchico (can. 57) hanno effetto sospensivo.

Lo stesso effetto sospensivo si ha nel successivo ricorso alla Segnatura Apostolica nel momento in cui il ricorso sia rigettato *in limine* dal Segretario e si ricorra al Congresso, oppure sia rigettato dal Congresso e si ricorra al Collegio della Segnatura Apostolica.

2.5 *Poena*

L'effetto sospensivo di cui al can. 1353 è assicurato *solo in ambito penale*: lo conferma oltre al termine *poena*¹⁷, la collocazione del prescritto nel titolo V del Libro VI (*De poenarum applicatione*).

¹⁷ Fu richiesta in Commissione la soppressione della espressione “vel aliam punitionem” che nel canone si aggiungeva a “poenam quamlibet”. La proposta fu approvata (cf. *Communicationes* 9 [1977] p. 168; 49 [2017] p. 346). La nozione di “punitio” in quello schema del Codice riguardava quei provvedimenti che nel diritto vigente vanno sotto la denominazione di rimedi penali e penitenze (cf. cann. 1339-1340). La motivazione che giustificò la soppressione dell'aggiunta “vel aliam punitionem” solleva però serie perplessità: “[S]ufficiat enim dicere “quae poenam quamlibet irrogent vel declarent”



Non beneficiano, pertanto, di *questo* effetto sospensivo i ricorsi avverso:

- le sanzioni disciplinari;
- i rimedi penali (cann. 1339-1340);
- i provvedimenti cautelari (can. 1722)¹⁸;
- i precetti penali (can. 1319)¹⁹.

Nei casi sopra indicati, esclusi dall'applicazione del can. 1353, l'appello e il ricorso seguono, quanto ad effetto sospensivo, la normativa generale, ossia il can. 1638 per l'ambito giudiziale, e i cann. 1736-1737 per l'ambito amministrativo. In altre parole per quest'ultimo ambito il reo potrà chiedere la sospensione – a seconda dei casi – all'autore del decreto (cf. can. 1734) e al Superiore (cf. can. 1636 e 1737, § 3), oltre che – *recursu principali pendente* – alla Segnatura Apostolica.

La giurisprudenza della Segnatura Apostolica si è trovata spesso a dover discernere se un provvedimento amministrativo era di natura penale oppure no. La distinzione è impegnativa e, d'altro canto, relevantissima sotto numerosi profili, tra i quali anche quello appunto dell'applicazione o meno del can. 1353. In questo contributo non si può che rinviare ai criteri che la giurisprudenza della

ad indicandum quidquid rationem poenae habet et ideo etiam punitiones” (*ibid.*). In realtà la dottrina e la giurisprudenza seguenti si dimostrarono di parere diverso applicando il can. 1353 solo alle pene.

¹⁸ Sulla possibilità di ricorso avverso i provvedimenti cautelari e anche – di conseguenza – sulla possibilità di richiederne la sospensione cf. MONTINI, G.P., «I ricorsi avverso le misure cautelari di cui al can. 1722. Appunti», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 35 (2022) pp. 485-499.

¹⁹ Anche se si sono levate voci a favore dell'effetto sospensivo del ricorso avverso il precetto penale (cf., per esempio, LABANDEIRA, E., *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 464; SCHÖCH, N., «La sospensione degli atti amministrativi impugnati», in *La “Lex propria” del S.T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, p. 273), nella dottrina comune (cf. SANCHIS, J., *La legge penale e il precetto penale*, Milano 1993, p. 167) e nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica il ricorso contro il precetto penale è considerato *in devolutivo tantum*. E ciò è giustificato dalla natura di precetto che non irroga pene (ora), ma le commina (per il futuro).

Non si possono però misconoscere peculiarità nel precetto penale che possono consigliare un'applicazione generosa della sospensione nel caso venga richiesta secondo la normativa generale e un'applicazione parimenti equitativa delle richieste di inibizione presentate nel ricorso presso la Segnatura Apostolica (cf. art. 100 LP). Cf. a quest'ultimo riguardo DEL POZZO, M., «La “sostanzialità” della sospensione dell'esecuzione nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica», in *Ius Ecclesiae* 29 (2017) pp. 673-684 a commento di tre decreti pubblicati (*ibid.*, pp. 665-672) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

D'altronde lo stesso can. 2243, § 2 CIC17, seppure confusamente, riconosceva in talune fattispecie di precetto penale *vis suspensiva* al ricorso. Cf. pure CIPROTTI, P., *Diritto penale canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma 1989, p. 4.



Segnatura Apostolica ha elaborato per distinguere un provvedimento penale amministrativo²⁰.

2.6 *Irrogatio vel declaratio*

Il can. 1353 determina l'effetto sospensivo dell'appello e del ricorso sia nel caso in cui la pena inflitta sia *ferendae sententiae* (irrogata) sia nel caso in cui la pena inflitta sia *latae sententiae* (dichiarata) e, soprattutto, sia nel caso in cui la pena sia una censura sia nel caso in cui la pena sia espiatoria ("poenam quamlibet").

In tal modo il Codice vigente intende chiarificare e innovare la contorta e ambigua normativa che, quanto alle censure, era data nel can. 2243, § 1 del Codice previgente²¹.

Sul presupposto che, da una censura (pena medicinale) inflitta, il reo ha diritto di essere assolto recedendo semplicemente dalla contumacia²², il can. 2243, § 1 negava all'appello e al ricorso l'effetto sospensivo.

Si tratta però di un presupposto infondato e perciò il diritto vigente annette l'effetto sospensivo anche nel caso di appello e ricorso contro censure inflitte²³.

²⁰ Cf. in modo particolare DANEELS, F., «L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità», in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, pp. 289-301 (l'articolo è stato pubblicato più volte e in più lingue); MONTINI, G.P., «Il principio di proporzionalità nei provvedimenti di sospensione dal ministero sacerdotale secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica», in *Periodica de re canonica* 109 (2020) pp. 329-333; CANOSA, J., «L'articolazione dinamica della distinzione fra diritto penale e diritto amministrativo nella Chiesa», in *Ius Ecclesiae* 32 (2020) pp. 198-209.

²¹ Il paragrafo secondo del can. 2243 tratta in realtà di un altro argomento, ossia l'appello e il ricorso avverso quelli che nel diritto vigente si denominano precetti penali (cf. *supra*).

²² "[N]eque conqueri potest censuratus de effectu poenali quem subit absque appellatione nam ab eo tantum pendet a se poenalem arcere effectum recedens a contumacia" (LEGA, M., - BARTOCETTI, V., *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici*, III, Romae 1941, pp. 360-361). Cf. pure *ibid.*, p. 201 quanto al ricorso avverso un decreto.

²³ Molto critico sulla estensione alle censure dell'effetto sospensivo di cui al can. 1353 Rees: "Dieser Schutz [i.e. can. 1353] scheint [...] bei einem offensichtlich unbegründet eingelegten Rechtsmittels wegen der Gefahr der Verschleppung und der Behinderung der Funktion der Beugenstrafe, nämlich der Besserung des Täters, nicht gerechtfertigt [...] In der Praxis hat sich die Regelung [i.e. can. 1353][...] als völlig unzureichend und den Belangen der Kirche abträglich erwiesen" (REES, W., *Die Strafgewalt der Kirche. Das geltende kirchliche Strafrecht - dargestellt auf der Grundlage seiner Entwicklungsgeschichte*, Berlin 1993, p. 404; cf. pure *Id.*, «Straftat and Strafe», in *Handbuch des katholisches Kirchenrechts*,



Recentemente è stato affrontato in Segnatura Apostolica un caso di ricorso avverso una censura (sospensione) ed è stato respinto proprio sulla base del fatto che il reo aveva diritto all'assoluzione recedendo semplicemente dalla contumacia:

Animadverso quod recursus adversus poenam impositam eiusdem suspensionem perdurante recursu secumtulit (cf. can. 1353), minime vero suspensionem obligationum, de quibus in can. 1752 coll. cum can. 1747, §§ 1 et 3;

Animadverso etiam quod Rev.dus Recurrens quovis momento a contumacia recedere et absolutionem a censura petere potest (cf. can. 1358, § 1)²⁴.

Si trattava di un sacerdote che aveva impugnato il proprio trasferimento (ricorso amministrativo, che non è in sospensivo) e era stato punito con la sospensione (cf. can. 1331). Aveva quindi proposto ricorso contro la pena della sospensione (il ricorso è appunto in sospensivo: can. 1353), e la Segnatura Apostolica nel decreto sopra annotato precisa che l'effetto sospensivo riguarda la pena ma non gli obblighi, che continuano a imporsi al ricorrente e, per tale ragione, rigetta *in limine* il ricorso²⁵.

Da distinguere è, poi, il caso delle pene (censure e espiatorie) *latae sententiae*, ossia nelle quali "incurratur ipso facto commissi delicti" (cf. cann. 1314 CIC83; 2217 CIC17).

È evidente che nel caso in cui sia *dichiarata* una pena (censura e espiatoria) *latae sententiae*, l'appello e il ricorso avverso questa pronuncia:

- non è in sospensivo quanto agli effetti della *pena*, nella quale si è incorso "ipso facto commissi delicti";
- è in sospensivo quanto agli effetti della *dichiarazione* della pena²⁶.

Regensburg 2015³, p. 1610 nota 79). Porta al riguardo l'esempio di un sacerdote che vive in pubblico concubinato e sospeso da tutto il ministero sacerdotale fa ricorso e quindi può continuare a esercitare il ministero L'A. invoca che il Legislatore torni alla normativa del Codice previgente o almeno a concedere agli Ordinari di poter emanare una disposizione provvisoria (cf. REES, W., *Die Strafgewalt der Kirche*, cit. p. 404). L'A., però, non pare considerare la pinguità del prescritto del can. 1722 (cf. *supra* e *infra*).

²⁴ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], decreto del Segretario, 23 aprile 2007, prot. n. 39303/06 CA, in DANIEL, W.L., *Ministerium Iustitiae vol. II. The Lex propria and More Recent Contentious-Administrative Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Montréal 2021, pp. 99-100.

²⁵ Naturalmente il ricorso è potuto essere rigettato sulla base della evidente mancanza di ogni indizio di illegittimità nella inflizione della censura.

²⁶ Cf. SCHÖCH, N., «La sospensione degli atti amministrativi impugnati» cit. p. 273.



I canoni – come si sa – distinguono accuratamente gli effetti che conseguono *ipso facto* al delitto commesso (immediatamente esecutivi) e gli effetti che conseguono solo alla dichiarazione che si è incorso nella pena *latae sententiae* (che possono essere sospesi con l'appello e il ricorso avverso la dichiarazione)²⁷.

Questa distinzione (effetto sospensivo nel caso di appello e ricorso avverso la dichiarazione di una pena *latae sententiae*) era valida nel Codice previgente²⁸, come è tuttora valida secondo il Codice vigente, anche se nessuno dei due testi la riferiva esplicitamente: lo richiedeva e lo richiede la natura della cosa (“nisi rei natura obstat”: can. 1728, § 1).

2.7 *Effectus suspensivus*

Il can. 1353 usa l'espressione “effectum suspensivum habere”; soggetto dell'azione è l'appello e il ricorso, e oggetto dell'azione è la sentenza e il decreto.

Il sintagma *suspenderel suspensio* nel diritto processuale codiciale conosce diversi usi:

*la sospensione di una causa [Can. 1678 §4 secondo il m.p. Mitis Iudex], un'istanza [Cann. 1518, 1°; 1519 §1], una sentenza [Can. 1353], un decreto [Cann. 700, 1353] o dell'esecuzione di una sentenza [Cann. 1638, 1644 §2, 1647 §1, 1650 §3] o di un decreto [Cann. 1734 §1, 1736 §§1-4, 1737 §3]*²⁹.

Il suo significato generico è sufficientemente condiviso:

Chi sospende qualcosa, interrompe provvisoriamente le conseguenze giuridiche della cosa sospesa. Non si tratta di una soppressione definitiva della cosa; la cosa continua ad esistere. Nella maggioranza dei casi, la durata di una tale sospensione non viene determinata in modo numerico (cioè indicando tanti

²⁷ Esempio plastico si ha nei due distinti paragrafi del can. 1331.

²⁸ Cf. WERNZ, F.X. - VIDAL, P., *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*. VII. *Ius poenale ecclesiasticum*, Romae 1951², n. 251, p. 272.

²⁹ RHODE, U., «La sospensione imposta di carattere non penale», in *Periodica de re canonica* 109 (2020) p. 276.



*giorni o anni); la durata, invece, dipende da un evento futuro di cui, all'inizio della sospensione, normalmente non si conosce ancora la data*³⁰.

Dalle citazioni sopra riportate si sarà notato che il Codice vigente preferisce denominare la sospensione in riferimento alla *esecuzione* della sentenza (giudiziale) e alla *esecuzione* del decreto (amministrativo).

In realtà pare che nel caso del can. 1353 più che di sospendere l'esecuzione si tratti di *impedire* o *rimandare* l'esecuzione, ossia più correttamente di sospendere l'esecutorietà: «Non antea executioni locum esse poterit, quam executorium iudicis decretum habeatur» (can. 1651). E il decreto esecutorio il giudice può emetterlo solo dopo la scadenza dei termini per appellare. E lo stesso vale per il decreto amministrativo. Anche se non è detto esplicitamente, è chiaro che un decreto amministrativo di condanna penale deve essere accompagnato da un atto dell'autorità ecclesiastica che certifichi che sono trascorsi inutilmente i termini per proporre ricorso.

L'effetto sospensivo imposto dal can. 1353 – si è detto – impedisce l'esecuzione della decisione di condanna penale.

In questo senso appare significativo che alcuni Autori riferiscano che l'appello e il ricorso

suspendit iurisdictionem iudicis inferioris, unde hic, appellatione pendente, sententiam latam exsequi non possit et in genere ulterius in causa procedere non possit³¹.

L'unica azione, pertanto, che in caso di sospensione, segue alla decisione di condanna è la notificazione del testo della decisione alle parti in causa, ossia, nel caso di sentenza giudiziale, al reo e al promotore di giustizia (oltre, eventualmente, alla persona lesa costituitasi in giudizio come parte civile) e, nel caso di decreto, al reo e, ordinariamente, all'autorità amministrativa competente.

L'effetto sospensivo impedisce la notificazione del *testo* della decisione penale ad altri che non siano le parti nel processo.

³⁰ *Ibid.*, p. 275.

³¹ WERNZ, F.X. - VIDAL, P., *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*. VII. *Ius poenale ecclesiasticum*, Romae 1951², n. 250, p. 271.



Ciò posto, ogni altra notizia che, in qualsiasi forma e da parte di chicchessia, venisse divulgata in merito alla decisione penale di condanna sospesa in forza del can. 1353, non cade più sotto la violazione dell'effetto sospensivo previsto dal canone, bensì sotto la eventuale violazione del segreto e della buona fama³². È noto, infatti, quanto ebbe a chiarire icasticamente il papa Giovanni Paolo II in merito alla pubblicità dei processi canonici:

“Innanzitutto deve essere ben chiaro che la “pubblicità” del processo canonico verso le parti non intacca la sua natura riservata verso tutti gli altri”³³

In una causa presso la Segnatura Apostolica è stata affrontata la spinosa questione della legittimità della informazione alle autorità accademiche del decreto penale di sospensione *a divinis* di un sacerdote docente, che aveva proposto ricorso gerarchico. Nel caso il Vescovo su richiesta del competente Dicastero della Curia Romana aveva informato le autorità accademiche dei due Istituti, presso i quali il sacerdote era docente, della sospensione penale e dell'effetto di cessazione almeno temporanea dall'insegnamento.

La conclusione cui giunge la Segnatura Apostolica fu che non è stato provato alcun pregiudizio inferto al sacerdote per varie ragioni. Una merita di essere annotata per la sua valenza giuridica:

- Exc.mus Episcopus illis Auctoritatibus tantummodo modo valde prudenti, reservato et delicato, penitus ommissa quacumque mentione de factis concretis a Rev.do N commissis, necessariam dedit notitiam ut pro munere suo, si et quatenus, providerent;
- Revocatio dein missionis docendi non ab Exc.mo Episcopo, sed ab ipsis Auctoritatibus, de quibus in casu, decreta est³⁴.

Come si nota la decisione trasferisce la responsabilità di aver tratto effetti giuridici dal decreto penale da chi lo comunica a chi pretende di trarne effetti giuridici, che, evidentemente, potranno essere debitamente impugnati dal momento che la pena era sospesa.

³² È significativo che T.J Green nel commentare il can. 1353 pone tra le sue ragioni i “basic rights of the offender, e.g. reputation (c. 220)” (*New Commentary on the Code of Canon Law*, New York-Mahwah 2000, p. 1566).

³³ IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio ad Romanae Rotae auditores*, 26 gennaio 1989, n. 8, in *AAS* 81 (1989) p. 925.

³⁴ SSAT, sentenza definitiva *coram* Lajolo, 27 novembre 2012, n. 6 (inedita).



3. I TERMINI INIZIALI E CONCLUSIVI DELLA SOSPENSIONE

3.1 *Il terminus a quo della sospensione*

Data la gravità della *natura* della sanzione penale, al di là della gravità che può comportare la singola pena inflitta, è di grande importanza chiarire in quale momento *ha inizio* l'effetto sospensivo previsto dal can. 1353.

Non c'è dubbio che l'effetto sospensivo si inizia dal giorno in cui il reo interpone appello al giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ossia dal giorno in cui affida all'ufficio postale lo scritto di appello indirizzato al tribunale *a quo* (o alla Nunziatura Apostolica del Paese perché lo faccia pervenire al tribunale *a quo*) oppure dal giorno in cui egli stesso consegna al giudice lo scritto di appello.

Parimenti non c'è dubbio che si inizia l'effetto sospensivo dal giorno in cui il reo propone ricorso, a seconda dei casi:

- all'autore del decreto di condanna (cf. can. 1734), ossia dal giorno in cui affida all'ufficio postale lo scritto di ricorso indirizzato all'autore del decreto (o alla Nunziatura Apostolica del Paese perché lo faccia pervenire all'autore del decreto) oppure dal giorno in cui egli stesso consegna all'autore del decreto lo scritto di ricorso;

- al Superiore gerarchico (cf. can. 1734, § 3), ossia dal giorno in cui affida all'ufficio postale lo scritto di ricorso indirizzato al Superiore gerarchico (o alla Nunziatura Apostolica del Paese perché lo faccia pervenire al Superiore gerarchico) oppure dal giorno in cui egli stesso consegna al Superiore gerarchico lo scritto di ricorso; oppure, a norma del can. 1737, § 1 seconda parte, dal giorno in cui affida all'ufficio postale lo scritto di ricorso indirizzato all'autore del decreto perché egli lo faccia pervenire al Superiore gerarchico (o alla Nunziatura Apostolica del Paese perché lo faccia pervenire all'autore del decreto, affinché egli lo faccia pervenire al Superiore gerarchico) oppure dal giorno in cui egli stesso consegna all'autore del decreto lo scritto di ricorso, perché egli lo faccia pervenire al Superiore gerarchico.

Ma – e questa è la questione principale – qual è lo statuto dei giorni che precedono la proposizione dell'appello e del ricorso? In quei giorni è sospesa o no l'esecuzione della sentenza e del decreto?

Secondo alcuni Autori l'esecuzione della sentenza e del decreto è sospesa fino a quando spirano i termini per appellare e per ricorrere, ovvero per la sentenza



quindici giorni utili “a notitia publicationis sententiae” (can. 1630, § 1)³⁵, per il decreto amministrativo dieci giorni utili (nel caso del can. 1734, § 1), quindici giorni utili (nel caso del can. 1734, § 3) “a decreto legitime intimato”.

È chiaro che questa domanda può essere evitata con la diligenza del reo che propone appello e ricorso tempestivamente³⁶, il giorno stesso nel quale riceve l'intimazione, anzi, quando è possibile, anche prima di ricevere l'intimazione³⁷.

Nell'ambito giudiziale inoltre la domanda ha una risposta *in re ipsa*. Infatti, se una sentenza di condanna è appellabile, “[n]on antea exsecutioni locum esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur” (can. 1651, § 1; cf. pure can. 1363, § 1) e tale decreto “pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur” (can. 1651, § 1). Nel caso di una sentenza appellabile il decreto esecutivo *deve* essere emesso separatamente dalla sentenza, ossia *dopo* la sentenza, perché in esso il giudice certificherà l'assenza di appelli e quindi l'obbligo di eseguire la sentenza di condanna da parte dell'Ordinario competente. In base anche solo a questa ragione il prescritto del can. 1353 comporta la sospensione dell'esecuzione della sentenza giudiziale fin dalla sua intimazione, senza soluzione di continuità.

Ma la domanda permane almeno per l'ambito amministrativo.

*[...] parece necesario y lógico que el régimen de suspensión automática (ipso iure) de un acto administrativo incluya automáticamente también la suspensión durante todo el período en que sea posible recurrir. Así, por ejemplo, una suspensión [...] impuesta mediante un acto administrativo surte efecto únicamente a partir del décimo día útil después de su notificación a la persona suspendida (o sea, el plazo concedido a la parte para interponer recurso). También lo requiere la analogía con lo que sucede en el ámbito judicial (cf. c. 1651)*³⁸.

³⁵ “La litispendencia continúa durante el transcurso de los plazos de apelación” (ARROBA CONDE, M.J., *ad canonem* 1638, in BENLOCH POVEDA, A., ed., *Código de derecho canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993, p. 708).

³⁶ Si tenga presente che la interposizione dell'appello e la rimostranza non richiedono la motivazione.

³⁷ È dottrina comune che l'appello e il ricorso possono essere interposti prima della notificazione del testo rispettivamente della sentenza e del decreto.

³⁸ MONTINI, G.P., *Los recursos jerárquicos*, cit. p. 173.



Un argomento positivo ulteriore a quest'ultimo riguardo potrebbe essere tratto dal can. 1363, § 2 che pone una stretta analogia tra l'esecuzione di una sentenza giudiziale e l'esecuzione di un decreto amministrativo di condanna³⁹.

3.2 *Il terminus ad quem della sospensione*

Anche in relazione alla determinazione del *terminus ad quem* della sospensione, ossia al momento in cui cessa l'effetto sospensivo di cui al can. 1353, vi sono alcune precisazioni da tener presenti.

3.2.1 Nel caso di sentenze giudiziali

Gli Autori di solito considerano che l'effetto sospensivo cessa con la emanazione della sentenza di appello, che confermi la sentenza di condanna del grado precedente oppure assolva il reo.

Più precisamente si dovrebbe affermare che l'effetto sospensivo cessa con il raggiungimento della *res iudicata*⁴⁰.

Si deve però porre attenzione che l'istanza ha la sua fine “non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure praefinitis” (can. 1517).

Ciò significa che l'effetto sospensivo cessa al verificarsi anche degli altri modi con i quali cessa l'istanza.

I principali modi con i quali può cessare un'istanza penale (in appello) sono: 1. la rinuncia all'appello (cf. can. 1636); 2. la rinuncia all'istanza di appello (cf. can. 1524); 3. la perenzione dell'istanza; 4. la prescrizione.

³⁹ Cf. cann. 40-45.

⁴⁰ Cf. per esempio, GANDÍA BARBER, J.D. – RELLA RÍOS, A., *Delitos y penas en general*, cit. pp. 273-274. Anche se solitamente, per ragioni di semplicità e chiarezza nell'esposizione, si adduce l'esempio di una sentenza definitiva (di condanna) di primo grado alla quale è riconosciuta la sospensione dal can. 1353, in realtà il can. 1353 concerne qualsiasi sentenza di condanna data *in qualsiasi grado* purché soggetta ad appello, fino appunto alla *res iudicata* che per definizione è la decisione non più soggetta ad appello (cf. can. 1641). È appunto alla *res iudicata* che consegue il decreto esecutivo (cf. cann. 1650, § 1 e 1651).



In questi ultimi casi il giudice di appello – verificati i presupposti e secondo la procedura prevista dal diritto – emana il decreto con il quale pone fine all’istanza e lo trasmette al giudice che ha emanato la sentenza di condanna, al quale spetta di emanare il decreto esecutivo: con la notificazione al reo del decreto esecutivo della sentenza di condanna cessa l’effetto sospensivo stabilito dal can. 1353.

3.2.2 Nel caso di decreti amministrativi

Più complessa appare la questione nel caso di ricorsi avverso decreti di condanna e il can. 1736, § 4, che regola un caso simile, solo parzialmente soccorre:

Si nullus recursus intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio executionis, ad normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat.

Il principio enunciato appare chiaro: *cessante recursu* cessa anche l’effetto sospensivo legato al ricorso, anche quello di cui al can. 1353.

Ma – e qui sta il problema⁴¹ – quando cessa un ricorso? E quando un decreto cessa di essere ricorribile? E come ne viene a conoscenza l’autorità alla quale spetta di mettere in esecuzione il decreto di condanna?

Il caso più semplice è quello in cui il Superiore gerarchico⁴², che ha ricevuto il primo ricorso, confermi il decreto di condanna. Se questa conferma è

⁴¹ Il problema nasce principalmente dall’assenza in ambito amministrativo di una normativa simile all’istituto della *res iudicata* in ambito giudiziale (cf. nota precedente). Ciò è dovuto, *alla radice*, alla permanente revocabilità dell’atto amministrativo da parte dell’autorità ecclesiastica, che concerne anche i decreti penali di condanna.

Per soccorrere parzialmente in questa *impasse*, o forse più semplicemente per dare un orientamento generale al riguardo, l’art. 25 delle vigenti *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* (11 ottobre 2021, in *L’Osservatore Romano* 7 dicembre 2021, 6) ha introdotto la categoria di decreto «definitivo», equivalente, nell’intenzione del Dicastero, a decreto non più ulteriormente soggetto a ricorso: “Il decreto penale extragiudiziale diviene definitivo: 1° qualora sia trascorso inutilmente il termine previsto nel can. 1734 §2 CIC o quello previsto nel can. 1737 §2 CIC; 2° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al can. 1487 §1 CCEO; 3° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui all’art. 24 §1 delle presenti Norme; 4° qualora sia stato emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ex art. 24 §1 delle presenti Norme”.

⁴² Nel caso in cui si debba presentare la rimostranza all’autore del decreto (cf. can. 1734), quest’ultimo confermi la propria decisione e il reo non ricorra al Superiore gerarchico entro quindici giorni, il ricorso è cessato.



ulteriormente ricorribile e il reo, entro il termine stabilito, non ricorre, il ricorso è cessato, con il che cessa l'effetto sospensivo.

Il ricorso, però, può avere un percorso più travagliato: il Superiore gerarchico potrebbe rimanere inerte per tutto il tempo previsto per legge per la soluzione del ricorso (cf. can. 57); lo stesso Superiore potrebbe rispondere al ricorso oltre il termine stabilito (cf. can. 57); il silenzio potrebbe essere tenuto anche dal Superiore gerarchico al quale si rivolge il reo contro l'inerzia del precedente Superiore. In tal modo l'effetto sospensivo si dilaterrebbe e l'autorità che ha emanato il decreto di condanna si troverebbe nell'impossibilità di conoscere se il ricorso sia cessato o meno.

In questi casi, pertanto, è necessario (e una legge che lo imponga si rivela indispensabile) che il Superiore gerarchico adempia scrupolosamente l'obbligo di notificare all'autorità che ha emanato il decreto di condanna (oltre che al reo, naturalmente) la fine del ricorso gerarchico. O, forse, più radicalmente, che si preveda un decreto esecutivo che ordini l'esecuzione dell'atto amministrativo (cf. cann. 40-41; 54, § 1), avendo previamente certificato autoritativamente che l'atto non è ulteriormente soggetto a ricorso.

3.2.3 Nel casi di ricorsi contenzioso-amministrativi alla Segnatura Apostolica

L'effetto sospensivo previsto dal can. 1353 persiste anche nel caso in cui il decreto di condanna, dopo essere stato confermato tramite ricorso dal competente Dicastero della Curia Romana, è fatto oggetto di successivo ricorso alla Segnatura Apostolica.

La cosa è ritenuta pacifica. Indirettamente la conferma un'interpretazione autentica *in re simili* del 1° luglio 1971:

“recursus qui [...] interponi potest [...] ad Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, in casu [...] non esse tantum in devolutivo, sed etiam in suspensivo”⁴³.

⁴³ “D. - Utrum recursus qui, iuxta n. 106 Constitutionis Apostolicae Regimini Ecclesiae Universae, interponi potest a decisionibus SS. Dicasteriorum ad Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, in casu processus remotionis parochi sit in devolutivo tantum vel etiam in suspensivo.



Per sé, però, si potrebbero avanzare delle riserve in quanto il ricorso contenzioso amministrativo è giudiziale e l'oggetto – secondo l'opinione maggiormente diffusa – riguarda non il merito, ma la legittimità e, pertanto, potrebbe essere avvicinato più alla *querela nullitatis* che all'appello.

Ciononostante la giurisprudenza⁴⁴, la prassi e la dottrina⁴⁵ sono pacifiche nell'estendere fino alla fine del giudizio presso la Segnatura Apostolica l'effetto sospensivo del can. 1353.

Due problemi meritano di essere menzionati a questo riguardo.

Il primo attiene alla necessità di informare adeguatamente l'autorità che ha emanato il decreto di condanna dell'eventuale cessazione del ricorso. Non è raro che l'autorità "inferiore" riceva dalla Segnatura Apostolica la notificazione di un decreto di rigetto *in limine* del ricorso o di non ammissione del ricorso *ad disceptationem*, e lo interpreti come cessazione del ricorso e, *quindi*, come cessazione dell'effetto sospensivo, senza tener conto che si tratta di provvedimenti ricorribili, e quindi si trovi a meravigliarsi di ricevere dopo poco decreti processuali ulteriori della Segnatura Apostolica.

Il secondo problema attiene alla valutazione delle ulteriori impugnazioni con le quali si può impugnare la sentenza definitiva (della Segnatura Apostolica) nel contenzioso amministrativo. Secondo la *Lex propria* [= LP]⁴⁶ e la prassi possono proporsi querela nullità e *restitutio in integrum* (cf. art. 91 LP). Secondo la lettera del can. 1353 e i principi visti sopra per le cause giudiziali, questi rimedi alla sentenza non sarebbero coperti dall'effetto sospensivo, non trattandosi di appelli.

R. - Negative ad primum; affirmative ad secundum, seu recursum non esse tantum in devolutivo, sed etiam in suspensivo ex analogia cum canone 2146 § 3 C.I.C." (PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, responsum II, 1 iul. 1971, in *AAS* 63 [1971] 860).

⁴⁴ Esplicitamente lo afferma SSAT, sentenza definitiva *coram* Fagiolo, 11 giugno 1993, prot. n. 22785/91 CA, n. 8, in *Ius Ecclesiae* 32 (2020) p. 190, che così chiosa il can. 1353: "Appellatio [iudicialis] vel recursus [hierarchicus vel contentioso-administrativus] a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum".

⁴⁵ Cf., per esempio, LOBINA, G., «Gli effetti devolutivi e sospensivi del ricorso amministrativo», in *Apollinaris* 45 (1972) pp. 155-156; COPPOLA, R., «L'effetto sospensivo nel processo davanti alla "Sectio altera" della Segnatura Apostolica», in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano 2006, pp. 355-356; SCHÖCH, N., «La sospensione degli atti amministrativi impugnati» *cit.* p. 273.

⁴⁶ *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008, in *AAS* 100 (2008) pp. 514-538.



Dubito che la prassi sinora seguita in Segnatura Apostolica abbia preso in esame questo limite all'effetto sospensivo di cui al can. 1353, che comunque potrebbe essere ottenuto tramite la ordinaria richiesta di sospensione prevista nella normativa generale (cf. artt. 95-100 LP).

4. RELAZIONE TRA IL CAN. 1353 E IL CAN. 1638

Una delle ragioni che ha condotto il Legislatore a formulare il can. 1353 quale norma speciale a fronte della norma generale del can. 1638 sull'effetto sospensivo di ogni appello, è certamente la volontà di escludere nell'ambito penale le eccezioni alla sospensione recensite principalmente nel can. 1650, §§ 2-3, che *positis ponendis* consente di ordinare l'esecuzione provvisoria di una sentenza.

La dottrina sia sotto l'impero del Codice previgente sia secondo la normativa vigente è conforme nell'escludere la esecuzione provvisoria della sentenza dall'ambito penale⁴⁷.

Non impedisce invece il can. 1353 l'applicazione (almeno analogica) all'ambito penale della normativa di cui al can. 1647⁴⁸: non si è, infatti, nel caso di fronte ad una *appellatio*.

5. RELAZIONE TRA IL CAN. 1353 E IL CAN. 1722

Già sopra riconoscevamo alcune esigenze dell'autorità ecclesiastica a fronte del prolungarsi dei processi penali e si faceva notare che una risposta efficace l'ordinamento la prevede nel can. 1722⁴⁹:

⁴⁷ LEGA, M. – BARTOCETTI, V., *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, cit. p. 360: “[...] quia semel ac poena est data executioni iam damnum foret irreparabile; quippe poena est malum passionis quod infectum fieri non potest, saltem ex integro, per sententiae revocationem; et planum est”.

Nella normativa vigente esclude esplicitamente la esecuzione provvisoria della sentenza penale PAPALE, C., *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV*, Città del Vaticano 2012², p. 158 nota 194.

⁴⁸ Cf. GANDÍA BARBER, J.D. – RELLA RÍOS, A., *Delitos y penas en general*, cit. p. 274.

⁴⁹ Ovviamente ci sono anche altri rimedi. Le sanzioni penali (processi e procedure) possono essere anticipate e accompagnate da provvedimenti disciplinari che non godono della sospensione automatica e quindi come tali entrano in vigore immediatamente. Si pensi, per esempio, ad un parroco



Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali.

Questo canone consente *nel processo penale giudiziale* (non amministrativo)⁵⁰ all'Ordinario (non al giudice) *per tre ragioni esclusive* (non per altre) di imporre misure cautelari di forte impatto sui diritti del reo, soprattutto sulla presunzione di innocenza (cf. can. 1321, § 1).

Non è possibile qui trattare della normativa cautelare di questo canone⁵¹. Ci si limiterà a considerare se il can. 1353 ha qualche impatto sulla applicazione del can. 1722.

All'apparenza non v'è relazione tra i due prescritti. Il can. 1353 prevede la sospensione con l'appello e il ricorso della *sola* pena inflitta⁵², mentre i provvedimenti cautelari non sono pene.

Inoltre il can. 1722 prevede che le misure cautelari "ipso iure finem habent, cessante processu poenali". Non cessano cioè al cessare dell'istanza e pertanto

concubinario (il caso sopra addotto da W. Rees): il vescovo può procedere celermente con la procedura di rimozione, contro la quale il ricorso non è in sospensivo, e poi, con la dovuta calma e ponderazione, instaurare un processo penale.

⁵⁰ La migliore dottrina esclude l'applicazione del can. 1722 al di fuori dell'ambito giudiziario. Solo la normativa vigente in merito ai *delicta graviora* di competenza del Dicastero della Dottrina della Fede prevede l'applicabilità del can. 1722 fin dall'investigazione previa.

⁵¹ Cf., per esempio recentemente, VISOLI, M., «I provvedimenti cautelari (can. 1722)», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 35 (2022) pp. 468-484; MONTINI, G.P., «I ricorsi avverso le misure cautelari di cui al can. 1722. Appunti» *cit.*

⁵² Cf. SSAT, decreto 19 dicembre 1991 e lettera 21 settembre 1992, prot. n. 23146/91 VT: "It seems that neither did you understand correctly the following sentence in that same decree [...]: "Appellatio a sententia iudiciali, quae poenam irrogat, habet iuxta can. 1353 effectum suspensivum, qui effectus respicit poenam inflictam; Rev.mus autem N in casu illum effectum suspensivum minus recte longe ultra extendere videtur". The appeal against the sentence of B had a suspensive effect on the penalty imposed by that same sentence, but not on the administrative decisions taken earlier by His Excellency Bishop G".



non devono essere rinnovate nell'istanza di appello. Cessano al cessare del giudizio, della lite, ossia con la *res iudicata*, di condanna e di assoluzione.

Certamente però la decisione penale di primo grado può ridimensionare l'accusa e le prove che avevano all'inizio giustificato determinate misure cautelari, ma che ora appaiono sproporzionate alla prima verifica fatta dal giudice. E viceversa, ossia le misure cautelari possono risultare ora sottodimensionate rispetto alle risultanze processuali definite nella decisione giudiziale di primo grado. In tutto ciò si potrebbe dire che la sentenza penale oggetto di appello ha una qualche conseguenza giuridica indiretta.

6. RELAZIONE TRA IL CAN. 143, § 2 E IL CAN. 1353

Il rapporto tra il can. 143, § 2⁵³ e il can. 1353 pare sollevare qualche questione. Si tratta evidentemente della medesima fattispecie laddove si considerino la *pena* inflitta della privazione dall'ufficio, e l'*appello* e *ricorso* rispettivamente avverso la sentenza giudiziale e il decreto amministrativo sanzionatori⁵⁴:

“Nisi aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel recursus interponitur”.

Il can. 143 appare da un lato applicazione del can. 1638 e della normativa generale sui ricorsi gerarchici in materia penale, secondo cui l'appello e il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza: infatti la potestà ordinaria *non cessa*.

⁵³ “Il can. 143 §2 determina la sospensione della potestà di una persona che fa appello o ricorso contro la rimozione o privazione del proprio ufficio, presupposto che tale appello o ricorso abbia effetto sospensivo. In tale caso, due tipi di sospensione sono tra loro connessi. Da una parte, la sentenza o il decreto di rimozione o privazione viene sospeso. Questa sospensione, poi, secondo il can. 143 §2, comporta un'altra sospensione, cioè la sospensione della potestà annessa all'ufficio. A causa della prima sospensione, il titolare non perde il suo ufficio. A causa della seconda sospensione, non può esercitare il suo ufficio” (RHODE, U., «La sospensione imposta di carattere non penale», in *Periodica de re canonica* 109 [2020] pp. 281-282).

⁵⁴ Nella considerazione del can. 143, § 2 si tralascia la fattispecie della rimozione, che non concerne l'ambito penale, il solo coinvolto nel can. 1353. La fattispecie della privazione dall'ufficio ha assunto peculiare importanza per la frequenza con la quale il rinnovato Libro VI la prevede come pena (cf. cann. 1371, § 1; 1376, § 2; 1377, §§ 1-2; 1378, § 1; 1396, § 1).



D'altro lato lo stesso canone appare un'eccezione al canone 1638 e alla normativa generale sui ricorsi gerarchici in materia penale, perché la potestà ordinaria il reo non può esercitarla. L'effetto sospensivo della sentenza e del decreto di privazione dell'ufficio dovrebbe infatti lasciare intatto anche l'esercizio della potestà ordinaria, che non cessa. Se si afferma che la potestà ordinaria è sospesa significa che l'appello e il ricorso non hanno impedito *tutti* gli effetti della pena inflitta, ossia nel caso la privazione dell'ufficio. L'effetto sospensivo della privazione, infatti, dovrebbe mantenere al reo sia la potestà sia l'esercizio.

È il can. 143 un'eccezione anche al can. 1353? Qualche dubbio potrebbe sorgere dall'*incipit* del canone: "Nisi aliud iure caveatur". Ma in realtà i dubbi non sono fondati, perché se il can. 1353 fosse adombrato nella clausola iniziale del can. 143, quest'ultimo canone, quanto alla privazione dall'ufficio non avrebbe mai applicazione, ossia sarebbe inutile.

Si deve quindi dedurre che *il can. 143 è eccezione al can. 1353*, ossia l'effetto sospensivo generale previsto dal can. 1353 nel caso di appello e ricorso contro una pena inflitta, è limitato se si ricorre contro la privazione dall'ufficio perché l'esercizio della potestà ordinaria è comunque interdetto.

Da un altro punto di vista si può affermare che il can. 143 funge da complemento al can. 1722 e al can. 1650, § 2, prevedendo una misura cauzionale *ex iure* (la sospensione della potestà ordinaria) per il reo condannato alla privazione dell'ufficio che abbia proposto appello e ricorso.

7. IL CAN. 1353 NEI CASI CONTROVERSI DI APPELLO E DI RICORSO

Particolarmente delicato e complesso è il tema dell'applicazione del can. 1353 laddove chi propone appello o ricorso (di solito, il reo) ritiene di averne diritto, ossia di avere interposto il rimedio legittimamente (e quindi rivendica l'effetto sospensivo), mentre l'autorità (giudice o Superiore), *ex officio* o *ad instantiam partis*, lo ritiene proposto illegittimamente, *extra ius* (e quindi nega l'effetto sospensivo).

È irrilevante (*de internis non iudicat praetor*) che di solito all'origine vi sia l'ostruzionismo di una parte (di solito, il reo), che vuole prolungare il processo e quindi anche l'effetto sospensivo.



7.1 *Nel caso di sentenza giudiziale e di appello*

Numerosi sono i dubbi che possono nascere in merito alla legittimità di un appello⁵⁵ ed è evidente che tali dubbi si riverberano sulla sospensione prevista dal can. 1353. Se l'appello è legittimo sospende la pena; se non è legittimo non la sospende.

Due sono i principi da applicare nel caso.

Il primo attiene al can. 1631: è il giudice di appello il giudice competente a risolvere questi dubbi inerenti all'appello e lo fa con decisione inappellabile:

“Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea videat expeditissime tribunal appellationis iuxta normas processus contentiosi oralis”.

L'altro canone coinvolto è il can. 1651, già sopra considerato, ossia “Non antea executioni locum esse poterit, quam executorium iudicis decretum habeatur”.

Anche se in generale si possono sostenere posizioni diverse nel caso di appello controverso⁵⁶, in ambito penale, a motivo della natura delle cause penali (cf. can. 1728, § 1), si deve ritenere che il giudice che ha emesso la sentenza di condanna oggetto di appello (controverso) non può emanare il decreto esecutivo finché il tribunale di appello non abbia risolto la controversia sulla legittimità dell'appello e, pertanto, il can. 1353 spiega i suoi effetti con la sospensione della sentenza di condanna fino alla decisione sulla illegittimità dell'appello⁵⁷. Cesserà la sospensione quando il giudice che ha emanato la condanna sospesa riceverà comunicazione della dichiarata illegittimità dell'appello e emanerà finalmente il decreto esecutivo.

⁵⁵ I dubbi più frequenti riguardano l'appellabilità di una decisione giudiziale (cf. soprattutto can. 1629, n. 4), i termini entro i quali interporre e proseguire l'appello, nonché le modalità di proporre appello.

⁵⁶ Cf. la articolata proposta di soluzione in MONTINI, G.P., «Alcune questioni circa l'appello dopo il MIDI. L'esecuzione della sentenza affermativa; il decreto esecutivo; il ruolo del giudice a quo in caso di appello controverso; la rinuncia all'appello», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 31 (2018) pp. 501-502.

⁵⁷ Evidentemente nel caso in cui la decisione finale fosse a favore della legittimità dell'appello, si aprirebbe l'istanza di appello nella quale la sospensione della precedente sentenza di condanna continuerebbe a vigere.



Nel caso la controversia sull'appello emerga quando già il giudice competente ha emanato il decreto esecutivo, la competenza per una eventuale sospensione è devoluta al giudice di appello⁵⁸, che tratterà la questione pregiudiziale sul diritto di appello.

7.2 *Nel caso di decreto e di ricorso amministrativo*

Nel caso di ricorso amministrativo controverso la normativa manca e è possibile richiamarsi per analogia alla sistematica giudiziale sopra illustrata, ma ovviamente con garanzie formali più limitate, almeno finché il ricorso non approdi in Segnatura Apostolica, che procede con ordinamento giudiziale.

In questo contesto si possono ricordare due casi occorsi in Segnatura Apostolica.

Nel primo ci si avvicina al principio secondo il quale *in dubio* circa la natura penale dell'atto impugnato, *standum est pro suspensione*⁵⁹.

Nel secondo, a fronte di una richiesta di *restitutio in integrum* avverso una decisione della Segnatura Apostolica, si è ritenuto di applicare il can. 1647, § 1, negando la sospensione in quanto l'esecuzione era già stata incominciata⁶⁰.

⁵⁸ Quali che siano le possibilità di sospensione nel caso, che vigerebbero probabilmente solo per quella parte di esecuzione non ancora posta in essere.

⁵⁹ Cf. SSAT, decreti del Congresso, 17 luglio e 6 novembre 1992, prot. n. 22785/91 CA. Su trattava della rimozione di un membro del Capitolo della cattedrale. L'arcivescovo nel decreto aveva citato anche dei canoni penali e aveva esplicitamente affermato di aver voluto percorrere la via amministrativa "a fin de evitar que el recurso, que indudablemente iba a plantear el Sr. N., fuera *in suspensivo*, pues la convivencia dentro del Exc.mo Cabildo se había hecho absolutamente insostenible". Nella incertezza se il decreto impugnato fosse o no penale, il Congresso della Segnatura Apostolica decise per la sospensione "si et quatenus eadem suspensio non habeatur vi praedicti canonis [i.e. 1353]". Di fronte all'opposizione dell'arcivescovo, il Congresso ribadì la sospensione spiegando che al Congresso non compete anticipare il giudizio del Collegio se il decreto impugnato sia o no penale, e quindi "ex parte Congressus huius Supremi Tribunalis sedulo vitanda est decisio quae violare possit clarum praescriptum can. 1353". La sentenza definitiva su questo caso è stata recentemente pubblicata: *coram* Fagiolo, 11 giugno 1993, prot. n. 22785/91 CA, in *Ius Ecclesiae* 32 (2020) pp. 183-197, soprattutto n. 7, pp. 187-189. CANOSA, J., nel commento alla menzionata sentenza preferisce parlare di «sospensione cautelare»: «L'articolazione dinamica della distinzione fra diritto penale e diritto amministrativo nella Chiesa», *ibid.*, p. 209.

⁶⁰ Cf. SSAT, decreto del Congresso, 11 marzo 2004, prot. n. 30265/99 CA, pubblicato in *Ius Ecclesiae* 34 (2022) pp. 273-276. Nel caso, che non era penale (dimissione dall'istituto religioso), la ricorrente presentava domanda di *restitutio in integrum* avverso la sentenza definitiva del Collegio della



8. IL CAN. 1353 E LE IMPUGNAZIONI DA PARTE DELL'ESECUTORE

Le impugnazioni di decisioni penali di condanna sono appannaggio solitamente dell'accusato, anche se sopra si è detto che lo stesso effetto applicativo del can. 1353 ha l'appello del promotore di giustizia.

Che dire delle impugnazioni dell'esecutore della sentenza e del decreto di condanna?

Ci si deve riferire anzitutto al canone 1654, § 2 per le sentenze:

“[Exsecutor] si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab executione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza si tratta di impugnazioni⁶¹, ma non di appello, pertanto in ambito penale vale quanto si è detto *supra* sull'applicabilità del can. 1353 alle impugnazioni diverse dall'*appellatio*. Non si può trascurare però un elemento evidente: il canone impone all'esecutore di astenersi dall'esecuzione (*abstineat ab executione*), avendosi in tal modo, fino alla fine dell'*iter* dell'impugnazione un effetto analogo a quello del can. 1353, ossia la sospensione della decisione giudiziale penale.

Il riferimento poi è al can. 41 per i decreti:

Exsecutor actus administrativi cui committitur merum executionis ministerium, executionem huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus administrativi executio adiunctorum personae aut loci ratione videatur

Segnatura Apostolica e dopo il suo rigetto da parte del Congresso, pretendeva di ricorrere al Collegio. Il Congresso subordina l'accesso al Collegio al pagamento della cauzione per le spese processuali, indicando in tal modo che è cessata la sospensione (la ricorrente non è più religiosa e quindi deve provvedere personalmente alle spese) e ciò perché l'esecuzione della sentenza di dimissione era già cominciata quando chiese la *restitutio in integrum*: “[...] in casu H.S.T. sententia diei 15 m. Decembris a. 2001 rite intimata est Recurrenti die 14 m. Iunii a. 2002, quin immo ipsa Recurrens die 28 eiusdem mensis et anni domum religiosam reliquit” (*ibid.*, p. 274).

⁶¹ Sulla forza che hanno queste impugnazioni di trarre a giudizio la sentenza alla quale si nega l'esecuzione cf. MONTINI, G.P., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II Pars dinamica*, Ad usum Auditorum, Romae 2020⁵, pp. 903-906, con giurisprudenza ivi citata.



inopportuna, executor executionem intermittat; quibus in casibus statim certiorum faciat auctoritatem quae actum edidit.

Si è di fronte anche in questo caso ad un ricorso che l'autorità amministrativa che ha emanato il decreto deve trattare⁶². In assenza di preclusioni (la lettera del can. 1353 non distingue tra ricorso e ricorso) si deve ritenere che viga nel caso il prescritto del can. 1353 che sospende l'esecuzione fino alla soluzione del ricorso. Anche in questo caso comunque soverrebbe la prescrizione del can. 41 che prevede nell'occasione la negazione o l'interruzione della esecuzione.

Merita ricordare quanto *supra* solo accennato, ossia che secondo la dottrina comune l'autorità amministrativa che ha emanato un decreto (penale nel nostro caso) può proporre ricorso (gerarchico e giurisdizionale) avverso un mutamento del proprio decreto che le risulti lesivo⁶³.

9. IL CAN. 1353 NEI CASI DI PROVOCATIO AL SOMMO PONTEFICE (CAN. 1417)

La provocazione al Sommo Pontefice è un istituto poliedrico perché ad esso soggiace una varia tipologia di istanze in relazione a cause sia giudiziali sia amministrative. *Quid dicendum* se la *provocatio* sostituisce l'appello o il ricorso previsti dall'ordinamento?

Soccorre nell'impegnativo quesito una lettera circolare della Segnatura Apostolica:

dopo averne fatto parola con il Sommo Pontefice, per evitare che l'ordinamento delle giurisdizioni venga perturbato, ricorda che questo ricorso straordinario diretto alla stessa persona del Romano Pontefice non sospende l'esercizio della giurisdizione nel giudice competente e neppure sospende l'esecuzione di una sentenza contro la quale non siano previste o di fatto non siano state proposte impugnazioni che abbiano forza sospensiva. [...] Non si deve pertanto ammettere alcuna proibizione o sospensione del legittimo corso giudiziario finché non consti da documento autentico della legittima autorità, che il

⁶² Cf. MONTINI, G.P., «Strumenti di impugnazione delle decisioni penali» *cit.* pp. 170-171.

⁶³ Cf. GROCHOLEWSKI, Z., «L'autorità amministrativa come ricorrente» *cit.*.



*Sommo Pontefice abbia deciso qualcosa circa il modo di procedere nella medesima causa (corsivo aggiunto)*⁶⁴.

La lettera circolare non dissipa tutti i dubbi che accompagnano la *provocatio*⁶⁵, ma almeno mette in chiaro che essa di per sé non impedisce che, *positis ponendis*, si proceda all'esecuzione della decisione (sentenza o decreto), anche in materia penale.

10. IL CAN. 1353 NEI CASI DI DELICTA GRAVIORA

Nella normativa processuale relativa ai *delicta graviora* i recenti *vademecum* attestano che il prescritto del can. 1353 si applica:

“Appelli e ricorsi, secondo i cann. 1353 CIC, e 1319 e 1487 § 2 CCEO, hanno effetto sospensivo della pena”⁶⁶.

La menzione del can. 1353 torna in altri due numeri del *Vademecum*. Nel n. 149 si ricorda che nel caso permangono in vigore le misure cautelari

⁶⁴ SSAT, lettera circolare, 13 dicembre 1977, in *AAS* 70 (1978) p. 75; cf. pure istruzione *Dignitas connubii*, art. 28.

⁶⁵ I dubbi riguardano la questione se la *provocatio ad Summum Pontificem*, quando proposta *in terminis*, si può considerare appello o ricorso *ad normam iuris propositum* nei riguardi del tribunale di appello, del Superiore gerarchico o del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La risposta alla questione è *negativa*, anche se si devono considerare alcuni aspetti specifici: 1°. Il Sommo Pontefice potrebbe trasmettere *per competenza* la provocazione ricevuta all'autorità competente; 2°. Il Sommo Pontefice potrebbe trasmettere la provocazione ricevuta all'autorità competente con disposizioni esplicite quali, per esempio, la *remissio in terminos* (cf. art. 74, § 2 LP; cf. recentemente SSAT, sentenza definitiva, *coram* Versaldi, 29 novembre 2017, prot. n. 50273/15 CA, n. 1, in *Ius canonicum* 60 [2020] pp. 844-845); 3°. L'autorità (amministrativa) competente potrebbe trattare i ricorsi ancorché non proposti *ad normam iuris* e quindi potrebbe, una volta venuta a conoscenza della *provocatio*, trattarne; 4°. La *provocatio* potrebbe rientrare tra gli errori che non fanno trascorrere il tempo utile per appellare o ricorrere (cf. can. 201, § 2). Per qualche esempio di tale poliedricità di interventi in occasione della *provocatio* cf. CANOSA, J., «L'articolazione dinamica» *cit.* p. 208 nota 30.

⁶⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «*Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici», [5 giugno 2022], n. 148, in *Communicationes* 54 (2022) p. 188. Identica norma in EAD., «*Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici», [2020], n. 148, in *L'Osservatore romano* 17 luglio 2020, p. 9.



precedentemente disposte⁶⁷, mentre nel n. 156 in relazione al CCEO si ricorda che il Gerarca “dovrà prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso”⁶⁸.

11. IL CAN. 1353 PUÒ AVERE FORZA RETROATTIVA?

Più di una volta nell'esposizione della materia ci si è imbattuti in una esecuzione della pena già incominciata e con l'applicazione legittima del can. 1353.

Il caso più evidente si ha nel momento in cui il giudice dopo la decisione di condanna, in assenza di elementi contrari, emette il decreto esecutivo e l'esecutore mette in atto la pena; dopodiché l'accusato interpone appello rivendicando per sé un tempo *utile* più prolungato per l'appello, essendosi trovato nell'impossibilità di appellare.

Se il giudice riconosce il diritto di appello ossia la legittimità dell'appello sulla base del tempo utile, può l'accusato richiamarsi al can. 1353 perché venga interrotta l'esecuzione della pena?

Supra si è accennato che si potrebbe richiamarsi al can. 1650, § 3 che abilita il giudice di appello a sospendere l'esecuzione della pena⁶⁹. Ciò però cozza contro il principio sopra chiaramente affermato che in ambito penale non si dà esecuzione provvisoria della decisione penale. Inoltre in ambito amministrativo si è

⁶⁷ “Poiché la pena è sospesa e il percorso del processo penale è prolungato, restano in vigore le misure cautelari con le stesse avvertenze e modalità di cui ai nn. 58-65” (*Communicationes* 54 [2022] p. 188). Nel *Vademecum* più recente si è perfezionata l'espressione “si è ritornati in una fase analoga a quella preprocessuale” con l'espressione “il percorso del processo penale è prolungato”.

⁶⁸ “155. Il CCEO prevede una procedura più semplice rispetto al CIC. Infatti, a norma del can. 1487 § 1 CCEO il ricorrente deve rivolgersi unicamente al Congresso del DDF entro dieci giorni utili dalla notifica. 156. L'autore del decreto, in tal caso, non deve fare nulla, se non attendere eventuali istruzioni o richieste del DDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso. Tuttavia, se si tratta del Gerarca, dovrà prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso, di cui al n. 148” (*Communicationes* 54 [2022] p. 189). I nn. 155-156 sono giustificati dal fatto che il *Vademecum* rileva che il ricorso è diretto “unicamente al Congresso” del Dicastero e, pertanto, l'autore del decreto “non deve fare nulla, se non attendere eventuali istruzioni o richieste”, mentre sarà informato dal medesimo circa l'esito del ricorso. Lascia piuttosto perplessi l'espressione che segue: “Tuttavia, se si tratta del Gerarca, dovrà prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso”. Non si comprende la ragione dell'avversativa (“Tuttavia”), la limitazione al Gerarca e la espressione piuttosto blanda «prendere atto», quasi si esprimesse il rammarico di non poter immediatamente dare seguito alla esecuzione della pena.

⁶⁹ Per l'ambito amministrativo ci si potrebbe analogamente richiamare ai cann. 1736, § 2 e 1737, § 3.



consolidata la giurisprudenza secondo la quale la sospensione dell'atto non ha forza retroattiva⁷⁰.

La sospensione dell'esecuzione della pena può provocare, almeno in alcuni casi, quale, per esempio, la dimissione dallo stato clericale, turbamento nella comunità ecclesiale.

Pare conclusivamente più confacente che il caso sia risolto con una eventuale richiesta di riparazione dei danni da parte dell'accusato che si vedesse assolto e potesse provare che l'esecuzione ordinata e/o attuata fu basata su atti illegittimi, colposi o dolosi (cf. can. 128), senza propria negligenza⁷¹.

12. IL CAN. 1353 E LE DECISIONI PENALI ASSOLUTORIE

Ordinariamente si afferma che le sentenze assolutorie (sia civili che penali) non comportano esecuzione. Ciò dovrebbe significare che il can. 1353 non concerne le decisioni penali assolutorie. La stessa lettera del canone lo evidenzerebbe: "quae poenam quamlibet irrogent vel declarent".

Nondimeno ci sono sentenze penali assolutorie avverso le quali il reo – in quanto gravato, evidentemente – può proporre appello: cf. can. 1727, § 1.

Nel momento in cui una sentenza assolutoria sia appellabile e preveda degli effetti (penali) che possano cadere durante la celebrazione del giudizio in appello, il can. 1353 interviene con la sospensione della decisione penale.

⁷⁰ "Attento decreto diei 10 februarii 1971, quo, instante patrono partis recurrentis statuebatur concedendam esse in casu suspensionem executionis impugnatae decisionis; cum idem decretum non recte intellectum fuerit a parte recurrente quasi vim haberet retroactivam [...] declaratur decretum diei 10 februarii 1971 esse in casu applicationem principii: "lite pendente nihil innovetur" (can. 1725 [CIC17]); ideoque non sustineri invitationem factam ab Antistita ut sorores quae iam profectae erant reverterentur in Monasterium unde discesserant" (SSAT, decreto del Prefetto, 12 marzo 1971, prot. n. 896/70 CA, in LOBINA, G., *Rassegna di giurisprudenza della Sectio Altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (1968-1973)*, Napoli [s.d.], p. 7). Si noti che la irretroattività nel caso è invocata in base al medesimo principio che regge la sospensione di cui al can. 1353, ossia *Lite pendente nihil innovetur*.

⁷¹ La competenza a vedere di questi danni non è della Segnatura Apostolica in quanto «suspensio poenae, etsi erronee, pendente recursu, denegata est (cfr. can. 1353), non afficit legitimitatem vel minus decreti poenalis» (SSAT, decreto del Congresso, 30 ottobre 1990, prot. n. 18881/87 CA, in *Notitiae* 26 [1990] p. 712).



Si pensi, per esempio, al differimento dell'inflizione della pena (can. 1344, n. 1) stabilita in primo grado: in caso di appello il can. 1353 assicura che quel differimento non potrà cadere durante la trattazione della causa in appello.

Si pensi, per addurre un altro esempio, alla sospensione condizionata della pena (can. 1344, n. 3): il can. 1353 tutela dallo scontare la pena se il reo incorresse nello stesso delitto mentre si sta celebrando il giudizio in appello.

Sono escluse senz'altro invece dal campo di azione del can. 1353 decisioni assolutorie in senso vero e proprio, oggetto di appello del promotore di giustizia⁷².

13. IL CAN. 1353 E GLI APPELLI E RICORSI PARZIALI

Il can. 1353 concerne appelli e ricorsi: essi, se non consti diversamente, si presume che siano proposti contro tutti i capi della sentenza (cf. can. 1637, § 4).

Come reagisce il can. 1353 quando l'appello e il ricorso si rivolge contro un capo solo di una pronuncia, che decide su più capi?

Anzitutto è da sgomberare il campo dagli appelli e ricorsi che riguardino la riparazione dei danni chiesta e decisa dal giudice al termine del processo penale (cf. cann. 1729-1731). Le impugnazioni di questa parte della sentenza seguono le norme del processo contenzioso e quindi il can. 1353 è fuori ambito.

Nel caso invece di materia penale si deve chiarire che cosa intenda il can. 1637, § 4 per "sententiae capita". Se in ambito matrimoniale sarà immediato il riferimento ai "capita nullitatis" e quindi al principio "tot capita tot sententiae", l'applicazione in ambito penale non è di immediata evidenza.

È chiaro il caso in cui il reo impugni in appello la pena o le pene inflittegli per solo un delitto, mentre la sentenza lo ha condannato a pene distinte per due o più delitti. In questo caso il can. 1353 non concernerà le pene inflitte per il delitto che non è stato fatto oggetto di appello, che saranno perciò esecutive; la sospensione riguarderà solo le pene per il delitto oggetto di impugnazione.

⁷² Il dubbio sulla sospensione potrebbe provenire da una lettura pedissequa del can. 1348, come se l'assoluzione *de qua* impedisse all'Ordinario di procedere nel caso fosse oggetto di appello o ricorso. In realtà l'applicazione del canone nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica fa rilevare che i provvedimenti dell'Ordinario di cui al can. 1348 devono essere oggetto di valutazione propria e autonoma dell'autorità amministrativa, senza che il riferimento alla decisione giudiziale e agli atti della causa siano dirimenti (cf. MONTINI, G.P., «La struttura del processo penale giudiziale canonico», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 35 [2022] pp. 373-374).



Più complesso il caso in cui il reo impugni in appello solo una delle pene inflittegli per un delitto, tralasciando le altre. Dal punto di vista della dogmatica processuale non parrebbero porsi problemi dato che *caput* nelle cause penali non è propriamente il delitto, ma la pena. Tuttavia lo stretto legame tra delitto e pena, e la natura dell'appello canonico come *novum iudicium* non costretto negli angusti limiti dei motivi di appello, potrebbero spingere il giudice di appello, *omnibus perpensis*, a dichiarare con chiarezza nel caso i limiti della sospensione di cui al can. 1353.

Su questa base autoritativamente chiarita⁷³, il can. 1353 esplicherà i suoi effetti sospensivi, lasciando all'esecuzione i rimanenti *capita* della sentenza.

14. CONCLUSIONI

La norma vigente analizzata e la relativa giurisprudenza si sono dimostrate all'altezza di una giustizia penale canonica confacente alla dignità della persona, coerente con la natura del processo e corrispondente anche alla giustizia secolare.

Ci si può, pertanto, augurare che questa giusta disposizione possa fungere da propulsore per indurre la giustizia penale canonica ad evolversi anche nella struttura e in altri istituti processuali penali verso più convincenti livelli di giustizia⁷⁴.

BIBLIOGRAFÍA

Arroba Conde, M.J. (1993). *ad canonem* 1638. In A. Benlloch Poveda, (ed.), *Código de derecho canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, (p. 708), Edicep.

Benedictus PP. XVI. (2008). *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, 21 *AAS* 100, 514-538.

⁷³ Non sono escluse impugnazioni di questa dichiarazione da parte di chiunque ne abbia interesse (reo, promotore di giustizia e parte lesa).

⁷⁴ Il riferimento è evidentemente a superare (*rectius*: ad adoperarsi per il superamento del)lo stato di emergenza in cui si dibatte parte della giustizia penale canonica, soprattutto in relazione all'abuso del processo amministrativo per l'inflizione di pene perpetue, all'ampia esclusione del processo contenzioso amministrativo e alla deroga dalla prescrizione penale in singoli casi.



- Canosa, J. (2020). L'articolazione dinamica della distinzione fra diritto penale e diritto amministrativo nella Chiesa. *Ius Ecclesiae*, 32, 198-209.
- Ciprotti, P. (1989). *Diritto penale canonico*. In: *Enciclopedia giuridica* (Vol. XI, p. 4) Roma.
- (1977). *Communicationes* 9, 168.
- (1984). *Communicationes* 16, 45.
- (2017). *Communicationes* 49, 346.
- Congregazione per la Dottrina della Fede (2020). Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. *L'Osservatore romano*, 9.
- Congregazione per la Dottrina della Fede (2022). Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. *Communicationes*, 54, 188.
- Coppola, R. (2006). L'effetto sospensivo nel processo davanti alla "Sectio altera" della Segnatura Apostolica. In E. Baura, J. Canosa (eds.). *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*. Giuffrè.
- Daneels, F. (2005). L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità. In D. Cito (ed.). *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico* (pp. 289-301). Giuffrè.
- Del Pozzo, M. (2017). La "sostanzialità" della sospensione dell'esecuzione nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica. *Ius Ecclesiae*, 29, 673-684.
- Gandía Barber, J.D., Rella Ríos, A. (2022). *Delitos y penas en general. Exposición sistemática de los cc. 1311-1363*. Laborum.
- Gordon, I. (1979). *De iudiciis in genere, I. Introductio Generalis. Pars statica, Ad usum privatum*. (2ª ed.).
- Green, T.J. (2000). *Ad canonem 1353*. En: J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green (eds). *New Commentary on the Code of Canon Law* (p. 1566). Paulist Press.
- Grocholewski, Z. (1982). L'autorità amministrativa come ricorrente alla "Sectio altera" della Segnatura Apostolica. *Apollinaris*, 55, 752-779.
- Ioannes Paulus PP. II. (1989). *Allocutio ad Romanae Rotae auditores*, 26 gennaio 1989. *AAS*, 81, 922-927.
- Labandeira, E. (1994). *Trattato di diritto amministrativo canonico*. Giuffrè.
- Lega, M. Bartocetti, V. (1939). *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici*, II. A.L.C.I.



- Lega, M. Bartocetti, V. (1941). *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici*, III. A.L.C.I.
- Lobina, G. (1972). Gli effetti devolutivi e sospensivi del ricorso amministrativo. *Apollinaris*, 45, 137-156.
- Lucanus, M.A. (1946). *Pharsalia*, II, 657, Milano, I, 120.
- Mendonça, A. (1991). The Effect of the Recourse Against the Decree of Removal of a Parish Priest. *Studia canonica*, 25, 139-153.
- Montini, G.P. (2018). Alcune questioni circa l'appello dopo il MIDI. L'esecuzione della sentenza affermativa; il decreto esecutivo; il ruolo del giudice a quo in caso di appello controverso; la rinuncia all'appello». En: *Quaderni di diritto ecclesiale*, 31, 492-508.
- Montini, G.P. (2020). Il principio di proporzionalità nei provvedimenti di sospensione dal ministero sacerdotale secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica. *Periodica de re canonica*, 109, 329-333.
- Montini, G.P. (2020). *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II Pars dynamica*. Ad usum Auditorum, (5ª ed.). Pontificia Universitas Gregoriana.
- Montini, G.P. (2021) *Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739)*. Ediciones San Dámaso.
- Montini, G.P. (2022). I ricorsi avverso le misure cautelari di cui al can. 1722. Appunti. *Quaderni di diritto ecclesiale*, 35, 485-500.
- Montini, G.P. (2022). La struttura del processo penale giudiziale canonico. *Quaderni di diritto ecclesiale*, 35, 357-377.
- Montini, G.P. (2022). Strumenti di impugnazione delle decisioni penali. *Ius Ecclesiae*, 34, 141-178.
- Papale, C. (2012). *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico* (2ª ed., Libro VII, Parte IV, p. 158, nota 194). Urbaniana University Press.
- Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis. (1971). Responsum II, 1.7. *AAS*, 63, 860.
- Pontificium Consilium de Legum Textibus. (2005). *Instructio. Dignitas connubii*. Libreria Editrice Vaticana.
- Rees, W. (1993). *Die Strafgewalt der Kirche. Das geltende kirchliche Strafrecht - dargestellt auf der Grundlage seiner Entwicklungsgeschichte*, Berlin.



- Rees, W. (2015). Straftat and Strafe. In: *Handbuch des katholischen Kirchenrechts* (3^a ed. p.1610 nota 10). Regensburg.
- Rhode, U. (2020). La sospensione imposta di carattere non penale. *Periodica de re canonica*, 109, 276-282.
- Sanchis, J. (1993). *La legge penale e il precetto penale*. Giuffrè.
- Schöch, N. (2010). La sospensione degli atti amministrativi impugnati. In: *La "Lex propria" del S.T. della Segnatura Apostolica*. Libreria Editrice Vaticana, 273.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (1971). Decreto del Prefetto, 12 marzo 1971, prot. n. 896/70 CA. In G. Lobina *Rassegna di giurisprudenza della Sectio Altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (1968-1973)*, Napoli [s.d.], 7.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (1978). Lettera circolare, 13 dicembre 1977. *AAS*, 70, 75.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (1990). Decreto del Congresso, 30 ottobre 1990, prot. n. 18881/87 CA, *Notitiae*, 26, 712.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal (1991). Decreto, 19 dicembre 1991 e lettera 21 settembre 1992, prot. n. 23146/91 VT.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (1992). Decreti del Congresso, 17 luglio e 6 novembre 1992, prot. n. 22785/91 CA.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (2004). Decreto del Congresso, 11 marzo 2004, prot. n. 30265/99 CA, pubblicato in *Ius Ecclesiae* 34 (2022) 273-276.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (2020). Sentenza definitiva *coram* Fagiolo, 11 giugno 1993, prot. n. 22785/91 CA, n. 8, in *Ius Ecclesiae* 32, 183-197.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (2020). Sentenza definitiva, *coram* Versaldi, 29 novembre 2017, prot. n. 50273/15 CA, n. 1, in *Ius canonicum* 60, 843-852.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (2021). Decreto del Segretario, 23 aprile 2007, prot. n. 39303/06 CA, in W.L. DANIEL. (2021). *Ministerium Iustitiae vol. II. The Lex propria and More Recent Contentious-Administrative Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*. Montréal, 99-100.
- Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal. (inédita) Sentenza definitiva *coram* Lajolo, 27 novembre 2012, n. 6.



- Visioli, M. (2022). I provvedimenti cautelari (can. 1722). *Quaderni di diritto ecclesiale* 35, 468-484.
- Wernz F.X. Vidal, P. (1951). *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*. VII. *Ius poenale ecclesiasticum*. Pontificia Universidad Gregoriana.
- Zuanazzi, I. (2012). In suspensivo. En J. Otaduy. A. Viana. J. Sedano (ed.). *Diccionario General de Derecho Canónico* (Tomo IV, p. 477). Thomson Reuters Aranzadi.

